SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 547)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIANO, LEPRE, AMADEO, BORGHI, CERVONE, COLELLA, DE GIUSEPPE, DEL NERO, DE VITO, FORMA, GUI, GUSSO, MAZZOLI, MEZZAPESA, MINNOCCI e PECORARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1977

Assegnazione a favore dell'Ente nazionale sordomuti di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1976 e di un contributo ordinario di lire 1.600 milioni a decorrere dall'esercizio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti si trova da quest'anno in una difficile situazione economica, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, che ha definito il contratto per i parastatali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ha infatti previsto il reinquadramento del personale dei vari ruoli, qualifiche ed anzianità in servizio presso l'ENS nel nuovo trattamento economico secondo precise tabelle di parificazione, con decorrenza dal 30 dicembre 1975, facendo sorgere dei diritti soggettivi per il personale e l'obbligo per l'Ente di applicare il disposto del detto decreto del Presidente della Repubblica.

La spesa derivante dalla applicazione di questa normativa, secondo un dettagliato preciso conteggio, comporta un aumento delle spese afferenti al personale per l'anno 1976 di lire 1.500 milioni e la cifra di lire 1.600 milioni per l'anno 1977 e seguenti. Inoltre, per l'anno 1976 è stata calcolata una spesa straordinaria di lire 1.000 milioni necessari per l'aggiornamento del fondo di quiescenza.

Il bilancio dell'Ente, come è noto, presenta un minimo introito per entrate proprie dovute alle quote associative e ad alcuni rimborsi di spese per la convivenza di giovani allievi, mentre la quasi totalità delle entrate è data dal contributo annuo dello Stato di lire 3.750.000.000 (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 9 dicembre 1975, n. 749).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Intanto, le spese di gestione dei vari servizi vanno aumentando di anno in anno al ritmo da tutti conosciuto. L'Ente, facendo ogni sforzo ed adottando tutte le iniziative di massima economia, diminuendo alcuni servizi, potrà prevedere per i vari capitoli di spesa del bilancio 1977 gli stessi stanziamenti del bilancio 1976, ad eccezione di quelli interessanti i pagamenti degli stipendi e degli oneri riflessi per quanto sopra esposto. Sia le spese istituzionali sia quelle per il personale rappresentano spese obbligatorie derivanti da leggi e decreti dello Stato.

Il mantenere tutte le spese afferenti ai servizi negli attuali stanziamenti significa in pratica che l'Ente deve realizzare economie per circa il 30 per cento, tale essendo, in generale, l'aumento medio dei costi e ciò dimostra che l'Ente è pronto a fare tutti i sacrifici necessari.

L'Ente non è in grado di prendere iniziative economiche tali da poter reperire i fondi necessari per le aumentate spese di personale e soltanto un adeguato aumento del contributo dello Stato può garantire — a questo punto — la sopravvivenza dell'Ente stesso.

È forse opportuno ricordare che questo Ente si è costituito durante il Raduno di Padova del 1932 per libera e spontanea unione della cinquantina di associazioni o mutue fra sordomuti all'epoca esistenti e che la legge 12 maggio 1942, n. 889, sanciva non solo la costituzione dell'Ente, ma anche l'assorbimento in esso di tutte le preesistenti associazioni fra sordomuti, dei loro patrimoni e delle loro organizzazioni.

Dopo la Liberazione, i sordi vollero la riorganizzazione della loro associazione (ENS) su basi democratiche, prima conquista dei loro diritti di autogestione e di rappresentanza della categoria.

Nel 1950 la legge 21 agosto, n. 698, riconobbe le giuste istanze dei sordi italiani e il governo dell'ENS venne affidato ai sordi stessi, che l'avevano formato con sacrifici e sforzi concretatisi nelle associazioni confluite prima ed assorbite poi dall'ENS.

L'ENS ha dovuto superare difficoltà ed ostacoli per rimuovere tanti pregiudizi che circondavano i sordi relegandoli ai margini del civile consorzio. Basti ricordare che fino al 1962 veniva negata la possibilità di frequenza della scuola media ai sordi e che l'ENS, proprio per rimuovere detti pregiudizi, istituì sin dal 1946 il primo istituto di scuola media e superiore per sordomuti, oggi frequentato da quasi 200 allievi ragionieri, geometri, odontotecnici e nel contempo, attraverso l'istituzione di istituti professionali e culturali (Novara, Torino, Ancona, Palermo, Reggio Calabria e Marsala), spianò la strada all'assunzione al lavoro con la formazione di operai e tecnici specializzati. Se queste attività sono di grande rilievo e conferiscono meriti particolari ai sordomuti dirigenti l'ENS, non meno importanti sono e sono state quelle afferenti alla tutela e difesa dei sordi per il collocamento al lavoro, il servizio di interpretariato, le pensioni per gli inabili, l'impiego del tempo libero, le iniziative culturali e di informazione, la istituzione di corsi di scuola popolare e di richiamo e aggiornamento culturale e di istruzione secondaria (CRACIS), gli interventi di assistenza specialistica, il reperimento e l'avvio alla scuola dell'obbligo di migliaia di fanciulli (7.074 al 31 dicembre 1973), gli interevnti di assistenza sociale e gerarchica, eccetera. Ancora più interessante è l'attività sociale svolta dall'ENS, in quanto i sordi cercano proprio nella loro associazione di sviluppare la loro personalità, di mantenersi aggiornati sul piano culturale attraverso idonee iniziative di educazione permanente, in modo da essere partecipi alla vita sociale e politica della Repubblica e cercano, altresì, gli strumenti idonei di aggiornamento professionale, l'inserimento dignitoso nel mondo del lavoro, la tutela sindacale e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Altre importanti attività svolte dall'ENS sono costituite dalle iniziative promozionali e dal costante tentativo di far capire che i sordi sono soltanto « diversi » e non devono considerarsi un gruppo di emarginati.

L'ENS attraverso le sue molteplici iniziative, anche in collaborazione con le consorelle di tutto il mondo e la Federazione mondiale, ha dimostrato le vaste possibilità e di-

sponibilità presenti nei non udenti e ha sempre propugnato che la libertà e l'uguaglianza di questi ultimi possono pienamente realizzarsi quando i problemi dei sordi divengano problemi comuni della coscienza cittadina.

Muovendosi in questa realtà l'ENS, formato da una base associativa compatta e democratica, va chiedendo ripetutamente da dieci anni che gli vengano sottratte le attività assistenziali proprie dello Stato e delle Regioni per tornare ad essere l'Ente associativo previsto dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, ed aumentare le sue attività associative per la partecipazione dei sordi alla vita delle comunità locali e nazionali, per essere centro di ricerche promozionali, di coordinamento, di rapporti con le consorelle estere, eccetera.

L'articolo 2 della legge sopra richiamata specifica i compiti dell'ENS, che sono chiaramente di natura associativa:

« L'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti, costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci, ha i seguenti fini:

1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva e intellettuale;

2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

3) agevolare il loro collocamento al lavoro;

4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificata dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti o istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nelle proprie amministrazioni senza fissare norme per l'elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati o assistiti;

5) collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato, nonchè con gli enti e gli istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti ».

I rappresentanti dei vari Gruppi politici, nella riunione del 21 febbraio 1974 del Gruppo interparlamentare degli amici dei sordomuti, hanno riconosciuto all'ENS il merito delle attività promozionali svolte in questi anni e hanno concordemente convenuto che si possono opportunamente verificare le attività assunte dall'Ente in carenza di iniziative pubbliche che debbono essere attribuite alle Regioni o ad altri enti locali sottraendole all'ENS, il quale dovrebbe tornare a svolgere i compiti previsti dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, squisitamente associativi e promozionali, anche ai fini di un'azione univoca in campo nazionale orientata ad evitare situazioni di sperequazione.

La stessa legge 20 marzo 1975, n. 70, sul parastato, che ha incluso l'ENS fra gli enti « utili » di assistenza generica, è stata accettata dalla categoria dei sordomuti solo quale utile strumento per adeguare gli stipendi del personale dell'ENS, ma rappresenta per l'ENS un vincolo insormontabile e assolutamente inidoneo al carattere associativo dell'Ente morale, per cui tutta la materia va rivista in modo che le associazioni degli invalidi di guerra e civili tornino ad assumere il proprio ruolo promozionale e di tutela delle categorie, secondo criteri di giustizia sociale, richiamando il dovere dello Stato di garantire la vita di queste associazioni nel rispetto dei princìpi costituzionali e nel riconoscimento delle attività svolte, di rappresentanza e di difesa degli interessi morali, sociali e materiali degli invalidi.

Ci si augura quindi che il Parlamento esamini con urgenza, assieme ai rappresentanti dell'ENS, i provvedimenti di riforma del settore, determinando quali attività, quanto personale, quale quota del contributo statale dovranno passare alle Regioni. Ma in-

tanto occorre assicurare all'ENS i mezzi necessari per sopravvivere e continuare a svolgere le sue attività.

L'ENS ha reperito, con storni nei capitoli del bilancio in corso e nei residui passivi destinati all'aggiornamento del fondo di quiescenza, la somma di lire 1.036.270.000 che ha consentito il pagamento dei nuovi stipendi al personale per l'anno 1976 con il rinvio all'anno 1977 del versamento degli oneri riflessi e dell'aggiornamento del fondo di quiescenza.

Per intanto all'Ente necessitano lire 415.000.000 per il versamento degli oneri riflessi afferenti l'anno 1976, lire 1.100.000.000 per l'aggiornamento del fondo di quiescenza al 31 dicembre 1975; e lire 1.600.000.000 per l'aumentata spesa del personale dall'anno 1977 in poi.

Si propone, quindi, che venga assegnato all'ENS un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1976, pari all'aumentata spesa per il personale in servizio, discendente dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, e per le stesse ragioni un contributo ordinario, dal 1977, di lire 1.600.000.000 annui da erogarsi in rate semestrali anticipate.

Il provvedimento ha carattere di massima urgenza; in sua mancanza si determinerebbe la paralisi completa dell'ENS, la chiusura delle sue scuole, dei corsi frequentati da centinaia di allievi e l'interruzione delle attività sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti è assegnato un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 da destinare nel proprio bilancio alle spese per il personale afferenti all'anno 1976.

Dall'anno 1977 e fino al 1980 è assegnato all'Ente medesimo un contributo annuo di lire 1.600.000.000 da destinare nel proprio bilancio all'integrazione dei capitoli di spesa afferenti agli oneri per il personale e da erogarsi in ratei semestrali anticipati.

Nel momento in cui venisse ridotto l'organico del personale dell'Ente a seguito di provvedimenti di riforma, il contributo ordinario di lire 1.600.000.000 verrà ridotto in relazione al numero dei posti diminuiti dall'organico.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per lire 3.100.000.000 nell'esercizio 1977 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Agli oneri derivanti dal contributo annuale di lire 1.600.000.000 per gli esercizi successivi si provvede annualmente con una aliquota delle stesse maggiori entrate derivanti dal citato decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.